



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 83 – 1 marzo 2020

### INDICE:

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.
3. Sezioni Unite.
4. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.
5. Novità editoriali.
6. Incontri di studio e convegni.

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

### C. Cost. sentenza 12 febbraio 2020 (dep. 26 febbraio 2020) nr. 32, Pres. Cartabia, Rel. Viganò.

**Ordinamento penitenziario – Modifiche all’art. 4 bis, comma 1, della legge 354 del 1975 – Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari – Applicabilità ai delitti di cui all’art. 314, primo comma, 317, 318, 319, quater e 32 codice penale commessi anteriormente all’entrata in vigore della novella – Mancata previsione di un regime transitorio che dichiara applicabile la nuova norma ai soli fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella – Illegittimità costituzionale – Illegittimità costituzionale parziale – Inammissibilità.**

*La Corte riuniti i giudizi, 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Taranto con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 157 del 2019).*

### C. Cost. sentenza 4 dicembre 2019 (dep. 26 febbraio 2020) nr. 34, Pres. Carosi, Rel. Modugno.

**Processo penale - Casi di appello - Previsione che il pubblico ministero può fare appello contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena diversa da quella ordinaria del reato – Non fondatezza.**

*La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, recante «Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Messina.*

**C. Cost. ordinanza 30 gennaio 2020 (dep. 26 febbraio 2020) nr. 35, Pres. Cartabia, Rel. Modugno**

**Processo penale - Dibattimento - Modifica della imputazione - Facoltà del pubblico ministero di procedere all'emissione del decreto penale di condanna – Manifesta inammissibilità.**

*La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Novara.*

**C. Cost. sentenza 10 febbraio 2020 (dep. 27 febbraio 2020) nr. 37, Pres. Cartabia, Rel. Viganò.**

**Reati e pene - Stampa - Diffamazione a mezzo stampa - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva [congiunta o alternativa a pena pecuniaria] - Violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU – Ammissibilità intervento.**

*La Corte dichiara ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti a prendere visione e trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.*

Sul punto, si veda il comunicato pubblicato in data 27 febbraio 2020 dalla Corte.

## COMUNICATI

**Comunicato del 26 febbraio 2020: ILLEGITTIMA L'APPLICAZIONE RETROATTIVA DI NORME CHE TRASFORMANO LA PENA "FUORI" DAL CARCERE IN UNA PENA DA SCONTARE "DENTRO" IL CARCERE**

**Comunicato del 26 febbraio 2020: "SPAZZACORROTTI", DOPO LA SENTENZA SULLA IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE, LA CONSULTA RESTITUISCE GLI ATTI AI GIUDICI PER RIVALUTARE LE LORO CENSURE**

## **Comunicato del 27 febbraio 2020: DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E CARCERE PER I GIORNALISTI: AMMISSIBILE L'INTERVENTO DELL'ORDINE NAZIONALE NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA'.**

### **3. Sezioni Unite.**

**Sez. un., ud. 27 febbraio 2020, Presidente Carcano, Relatore Caputo**

**Misure cautelari personali – Modalità di esercizio del diritto di partecipazione all'udienza di riesame da parte dell'indagato – Limite temporale per la formulazione della relativa richiesta dopo la modifica dell'art. 309 commi 6 e 8-bis c.p.p. - Informazione provvisoria.**

*Al quesito di diritto «se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 8-bis, c.p.p. deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell'impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p.», le Sezioni unite hanno fornito, secondo l'informazione provvisoria, la seguente soluzione:*

**«Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. ».**

L'ordinanza di rimessione n. 43406, emessa dalla Sezione V penale il 13 settembre 2019 (ud. 23 ottobre 2019), Presidente Scarlini, Relatore Riccardi, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 76.

**Sez. un. ud. 27 febbraio 2020, Presidente Carcano, Relatore Rago.**

**Notificazioni – Imputato detenuto – Esecuzione della notificazione presso il luogo di detenzione - Informazione provvisoria.**

*Alla questione di diritto «se sia valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione», le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione:*

**«la notifica all'imputato detenuto va eseguita presso il luogo di detenzione».**

L'ordinanza di rimessione n. 50429, emessa dalla Sez. III Pen., il 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), Presidente Izzo, Relatore Semeraro, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 80.

## QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V Pen., Ord. di rimessione n. 7881 del 12 febbraio 2020 \(dep. 27 febbraio 2020\), Presidente Vessichelli, Relatore Giordano.](#)

**Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca facoltativa diretta del profitto del reato - Proscioglimento per intervenuta prescrizione successivo ad una sentenza di condanna in primo grado - Sufficienza o no del completo accertamento da parte del giudice del merito in ordine al profilo soggettivo e oggettivo del reato di riferimento.**

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto concernente *“la legittimità o meno della confisca facoltativa diretta del profitto del reato ai sensi dell'art. 240, comma primo, c.p., in presenza di pronuncia di prescrizione, pur facente seguito a condanna di primo grado; altrimenti detto, quella del se la confisca facoltativa citata presupponga o meno un giudicato formale di condanna o, piuttosto, se la stessa possa semplicemente accedere ad un completo accertamento da parte del giudice del merito in ordine al profilo soggettivo e oggettivo del reato di riferimento, accertamento che può essere ribadito anche in una sentenza di proscioglimento per prescrizione”*.

### 4. Sezioni semplici.

#### A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 20 dicembre 2019 – 26 febbraio 2020 n. 7546 – Pres. Di Salvo – Rel. Dawan.](#)

**Circostanze attenuanti comuni – Art. 62 n. 4 c.p. – Danno patrimoniale di speciale tenuità – Documenti.**

Non è configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità nell'ipotesi in cui il reato riguardi dei documenti, in quanto il valore del bene non va identificato in quello dello stampato ma in quello non determinabile o, comunque, di non speciale tenuità del documento che lo stampato ha consentito di formare. Ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, dunque, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della *res*.

**Sez. II sent. 25 ottobre 2019 – 18 febbraio 2020 n. 6386 Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino.**

**Circostanze attenuanti generiche – Concessione riferibile a tutti i reati contestati ove il giudice di merito non specifici diversamente.**

Qualora il giudice di merito non indichi le specifiche condotte in relazione alle quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la concessione deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del "favor rei", da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso.

**Sez. VI, sent. 9 gennaio-19 febbraio 2020, n. 6551, Pres. Mogini, Rel. Calvanese.**

**Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Configurabilità - Presupposto ostativo del comportamento abituale - Ricorrenza - Fattispecie.**

Il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p. del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. A tal fine è sufficiente che gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza, in quanto il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla abitudine del comportamento. *(Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto corretta la decisione della corte di appello, che aveva preso in considerazione altri analoghi episodi di evasione, accertati incidentalmente ex art. 131-bis c.p. – ovvero altre evasioni effettuate dal ricorrente in precedenza e risultanti dagli atti – per ritenere il comportamento del ricorrente come abituale).*

**Sez. II sent. 25 ottobre 2019 – 18 febbraio 2020 n. 6389 Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino.**

**Sospensione condizionale della pena – Mancata concessione nel corso del giudizio di merito – Deducibilità in sede di legittimità solo se si è richiesto il beneficio ed è stata proposta impugnazione in merito al suo diniego.**

Il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso anche d'ufficio dai giudici di merito, ma nell'ipotesi in cui il difensore non abbia invocato il detto beneficio e non abbia avanzato relativa doglianza in merito al diniego non può dolersene in sede di legittimità. In particolare, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto

beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

**Sez. I, sent. 28 gennaio 2020 – 18 febbraio 2020 n. 6368, Pres. Mazzei, Rel. Liuni.**

**Sospensione condizionale della pena – Subordinazione al pagamento del risarcimento del danno – Termine entro il quale provvedere all'adempimento in assenza di esplicita individuazione nel titolo – Irrevocabilità della sentenza – Affermativo.**

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (*in sentenza la Cassazione ha spiegato che l'obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio per cui il creditore può esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione se non si è stabilito uno specifico termine, e che non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale*).

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. VI, sent. 6 febbraio-27 febbraio 2020, n. 7972, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile.**

**Abuso d'ufficio - Configurabilità del reato - Requisito della c.d. doppia ingiustizia - Necessità.**

Il principio di diritto secondo il quale, ferma restando la necessità di verificare, per la configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, che nella struttura del reato sussista il requisito della doppia ingiustizia, sicché deve essere "*contra legem*" non solo la condotta ma anche il fine perseguito dall'agente, tale requisito deve ritenersi presente quando il responsabile di un ufficio pubblico, per arrecare vantaggio a persone estranee a quell'ufficio, ricorra arbitrariamente e sistematicamente alla collaborazione di personale esterno, pur potendo fare fronte alle esigenze istituzionali attraverso il personale interno.

**Sez. V sent. 29 gennaio 2020 – 21 febbraio 2020 n. 7054, Pres. Palla, Rel. Pistorelli.**

**Furto aggravato dall'uso della forza – Truffa – Nozione e differenze.**

È configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorché lo spossessamento si verifica *invito domino*, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della *res* si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima.

**Sez. VI, sent. 26 novembre 2019-27 febbraio 2020, n. 7963, Pres. Petruzzellis, Rel. Costantini.**

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Superamento della soglia di punibilità - Elemento costitutivo del reato - Momento di realizzazione del superamento ai fini dell'integrazione della fattispecie penale.**

Nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituendo il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316-ter, comma 2, c.p. un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, detto superamento è idoneo ad integrare la fattispecie penale solo se si realizza al momento del conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta, essendo invece irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi i contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento di detto limite.

**Sez. IV, sentenza 4 febbraio 2020 – 26 febbraio 2020 n. 7564 – Pres. Piccialli – Rel. Picardi.**

**Omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro – Art. 437 c.p. - Reato permanente – Prescrizione.**

Il reato di cui all'art. 437 c.p. ove la condotta consista nell'omissione (e non nella rimozione) di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente e la permanenza cessa quando il dispositivo omesso sia collocato o non sia più utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, quando la posizione di garanzia venga dismessa.

**Sez. II sent. 1 ottobre 2019 – 21 febbraio 2020 n. 6939 Pres. De Crescenzo, Rel. Tutinelli.**

**Truffa – Elementi distintivi rispetto al reato di insolvenza fraudolenta.**

Si realizza il reato di truffa e non quello insolvenza fraudolenta nel caso in cui la parte lesa sia stata tratta in errore mediante la creazione di una situazione artificiosa da parte dell'imputato il quale non si sia limitato semplicemente a nascondere il proprio stato di insolvenza ma abbia rappresentato al fine di pervenire alla stipula del contratto circostanze inesistenti ricorrendo ad artifici per farsi credere solvibile ovvero prospettando che si potesse fare sicuro affidamento sulla propria solvibilità o sulla successiva possibilità di esigere il pagamento grazie alla propria reperibilità. Si tratta dunque di erronee prospettazioni necessariamente finalizzate all'appropriazione per cui, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa.



## C. Leggi speciali.

### [Sez. III sent. 18 ottobre 2019 – 20 febbraio 2020 n. 7389, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.](#)

#### **Edilizia e urbanistica – Responsabilità dell’usufruttario dell’immobile abusivo – Condizioni.**

Nell’ambito dei reati edilizi, la mera qualità di usufruttuario dell’immobile abusivamente realizzato non è sufficiente per l’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo necessaria, per l’attribuzione al predetto della qualifica di committente o di compartecipe con quest’ultimo nella commissione del reato, la sussistenza di un "*quid pluris*", indicativo di tale concorso, desumibile da elementi concreti, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, l’interesse specifico a edificare la nuova costruzione, i rapporti di parentela o di affinità con l’autore materiale delle opere, la riscontrata presenza "*in loco*" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi.

### [Sez. III sent. 12 novembre 2019 – 20 febbraio 2020 n. 6615, Pres. Lapalorcia, Rel. Di Stasi.](#)

#### **Edilizia e urbanistica – Revoca dell’ordine di esecuzione invocata in sede esecutiva – Oneri a carico del richiedente.**

In tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.

### [Sez. IV, sentenza 17 gennaio 2020 – 17 febbraio 2020 n. 5988 – Pres. Bricchetti – Rel. Cenci.](#)

#### **Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Sanzione amministrativa accessoria – Durata - Sentenza di patteggiamento - Obbligo di motivazione – Presupposti.**

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, nel caso in cui intende fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in una sentenza di patteggiamento, congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto.

### [Sez. V sent. 18 dicembre 2019 – 20 febbraio 2020 n. 6772, Pres. Catena, Rel. Tudino.](#)

#### **Reati fallimentari - Bancarotta “riparata” – Rilevanza della dichiarazione di fallimento e non del momento di manifestazione del dissesto ai fini dell’efficacia della restituzione.**

La bancarotta cosiddetta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione, così annullando il pregiudizio per i creditori.

**[Sez. III sent. 22 novembre 2019 – 18 febbraio 2020 n. 6249, Pres. Andreazza, Rel. Corbetta.](#)**

**Reati tributari - Confisca *ex art. 12 bis* d. lgs. 74/2000 - Intervenuto concordato con l’amministrazione fiscale – Valutazione del giudice.**

Il giudice, nella determinazione del profitto confiscabile, non è vincolato all’imposta risultante a seguito dell’accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente; e tuttavia, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell’iniziale pretesa tributaria dell’Erario, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’originaria quantificazione dell’imposta dovuta.

**[Sez. III sent. 22 novembre 2019 – 21 febbraio 2020 n. 6922, Pres. Andreazza, Rel. Reynaud.](#)**

**Stupefacenti – Destinazione ad uso personale – Criteri di riferimento – Dato ponderale – Rilevanza.**

In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l’eventuale superamento dei limiti tabellari oggi indicati nell’art. 75, comma 1 -bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione.

**D. Diritto processuale.**

**[Sez. IV, sentenza 23 gennaio 2020 – 17 febbraio 2020 n. 5959 – Pres. Bricchetti – Rel. Cappello.](#)**

**Appello – Atti preliminari al giudizio – Art. 601 n. 3 c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio – Computo del termine per comparire – Nullità – Effetti.**

Il termine a comparire, stabilito in venti giorni, dall’art. 601 c. 3 c.p.p. per lo svolgimento del giudizio di impugnazione si applica anche per le forme camerale riguardando il rinvio all’art. 127 c.p.p., di cui

dall'art. 599 c. 1 c.p.p., il solo svolgimento dell'udienza camerale e non anche il più breve termine di comparizione. Il mancato rispetto di tale termine - che non può essere integrato da quello irrisultante concesso - costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. così come richiamato dall'art. 182 c.p.p.

**Sez. VI, sent. 26 giugno 2019-26 febbraio 2020, n. 7606, Pres. Tronci, Rel. Agliastro.**

**Appello - Condanna in appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Necessità - Ipotesi di esclusione.**

La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta.

**Sez. II sent. 20 dicembre 2019 – 27 febbraio 2020 n. 7854 Pres. Rago, Rel. Cianfrocca.**

**Appello - Sentenza di appello “de plano” dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione – Nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio – Prevalenza della causa estintiva sulla nullità della sentenza.**

Nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata “*de plano*” in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di Cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p..

**Sez. III sent. 16 gennaio 2020 – 20 febbraio 2020 n. 6626, Pres. Lapalorcia, Rel. Gai.**

**Arresto in flagranza e fermo – Divieto di arresto e fermo in determinate circostanze – Causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere – Valutazione.**

Con riferimento al divieto di arresto previsto dall'art. 385 c.p.p., non è richiesto che la sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di una facoltà legittima o della causa di non punibilità “appaia evidente”, ma che essa sia “verosimilmente esistente”. Non si richiede, in altri termini, che sia “evidente”, così interpretando la locuzione “appaia” dell'art. 385 c.p.p., la sussistenza della causa di giustificazione, ma che essa sia ragionevolmente/verosimilmente esistente sulla scorta delle circostanze di fatto conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza: ne consegue che

non è ammessa una privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria quando, avuto riguardo alle circostanze del caso, ricorrano nel concreto cause di giustificazione idonee ad escluderne la rilevanza penale, in termini di ragionevolezza, sulla scorta degli elementi di conoscenza in capo a coloro che hanno operato la misura privativa della libertà personale.

**Sez. V sent. 19 novembre 2019 – 21 febbraio 2020 n. 7018, Pres. De Gregorio, Rel. Sessa.**

**Atti di indagine – Querela – Caratteristiche – Contenuto.**

La querela è negozio processuale, che va interpretato ricostruendo l'effettiva volontà del querelante, desumibile tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante, anche successiva alla presentazione dell'istanza di punizione, purché, ovviamente, ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà; è sufficiente quindi che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato.

**Sez. II sent. 21 gennaio 2020 – 20 febbraio 2020 n. 6746 Pres. Gallo, Rel. Coscioni.**

**Difensore – Nomina di fiducia intervenuta nel procedimento principale – Validità anche nei procedimenti incidentali derivati, salvo manifestazione di volontà contraria dell'interessato.**

L'imputato, provvedendo ai sensi dell'art. 96 c.p.p. alla nomina del difensore, conferisce a quest'ultimo il mandato di difenderlo in relazione al procedimento principale, nel quale la nomina è intervenuta, nonché a quelli incidentali direttamente derivatine, anche se di competenza di un ufficio giudiziario diverso da quello dove pende il primo, salvo che risulti un'espressa manifestazione di volontà in senso contrario da parte dell'interessato.

**Sez. II sent. 5 novembre 2019 – 24 febbraio 2020 n. 7233 Pres. De Crescenzo, Rel. Pazienza.**

**Difensore – Rinuncia al mandato – Obbligo per il giudice di nominare un difensore d'ufficio.**

La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice - a pena di nullità, salva l'insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa - di nominare all'imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

**Sez. V sent. 5 novembre 2019 – 20 febbraio 2020 n. 6787, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.**

**Divieto di *reformatio in peius* – Applicabilità del principio in sede di rinvio – Impossibilità per il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, di rigettare integralmente la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza che aveva parzialmente accolto la richiesta stessa.**

In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione non può, in sede di rinvio, rigettare integralmente la richiesta stessa, incorrendo, in tale ipotesi, nella violazione del divieto di "*reformatio in peius*" in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente. Il divieto di *reformatio in peius* è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla.

**Sez. VI, sent. 22 gennaio-27 febbraio 2020, n. 7975, Pres. Criscuolo, Rel. De Amicis.**

**Estradizione - Principio di doppia incriminazione - Punibilità in concreto del fatto in entrambi gli Stati - Necessità - Esclusione.**

Il principio di doppia incriminazione, per il quale è necessario che il fatto per cui si domanda l'estradizione costituisca illecito tanto nello Stato richiedente quanto nello Stato richiesto, non comporta che tale fatto, oltre che previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera, risulti punibile in concreto in entrambi gli Stati, perché la norma di cui all'art. 13, comma 2, c.p. impone soltanto la garanzia del controllo di compatibilità dei due ordinamenti statali e non accorda rilevanza ad eventuali cause di estinzione del reato e della pena, come pure alla prescrizione del reato nello Stato richiesto, salvo contrarie disposizioni delle convenzioni internazionali

**Sez. III sent. 27 novembre 2019 – 24 febbraio 2020 n. 7219, Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi.**

**Giudicato – Divieto di *bis in idem* – Deducibilità direttamente in sede di giudizio di legittimità – Limiti.**

Il divieto di "*bis in idem*" è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione atteso che la violazione di detto divieto si risolve in un "*error in procedendo*"; fermo restando che si tratta di "*error in*

*procedendo*" a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto.

**Sez. IV, sentenza 12 febbraio 2020 – 17 febbraio 2020 n. 5976 – Pres. Bricchetti – Rel. Ferranti.**

**Impugnazione della parte civile – Art. 576 c.p.p. – Oggetto – Riqualficazione del fatto – Inammissibilità.**

**Parte civile - Art. 76 c.p.p. – Esclusione – Abnormità – Impugnazione – Presupposti**

L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non impugnabile, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione "*extra-vagante*" rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo. Solo allorquando il provvedimento in parola manifesti a supporto della decisione argomenti del tutto eccentrici rispetto ai parametri valutativi che la legge sottopone al vaglio discrezionale del giudice o allorquando miri a perseguire finalità improprie, deve affermarsi il vizio di abnormità strutturale di un tale provvedimento.

**Sez. I, sent. 7 febbraio 2020 – 26 febbraio 2020 n. 7517, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.**

**Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni – Valutazione del contenuto del materiale captato – Necessità di riscontri esterni – Esclusione in caso di gravità, precisione, concordanza degli elementi raccolti – Sindacabilità della valutazione operata dai giudici territoriali – Esclusa in costanza di motivazione immune da vizi logici.**

In tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli elementi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni registrate costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali la Corte si deve attenere.

**Sez. V sent. 24 gennaio 2020 – 20 febbraio 2020 n. 6791, Pres. Scarlini, Rel. Romano.**

**Misure cautelari - Appello cautelare – Attualità delle condizioni legittimanti la misura cautelare – Potere del giudice di decidere anche su elementi diversi e successivi.**

La *ratio* sottesa all'art.299 c.p.p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l'attribuzione al giudice dell'appello cautelare del potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e

successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, commi 2 e 3, c.p.p.

**Sez. I, sent. 12 gennaio 2020 – 17 febbraio 2020 n. 5552, Pres. Rocchi, Rel. Talerico.**

**Misure cautelari personali – Istanza di revoca o modifica della misura in materia di reati con violenza alla persona – Obbligatorietà della notifica della richiesta alla persona offesa in difetto di nomina del difensore o dichiarazione/elezione del domicilio – Insussistenza.**

In difetto della nomina di un difensore ovvero della dichiarazione o elezione di domicilio della parte offesa nessun obbligo informativo in favore di questa ultima grava sull'indagato o imputato che chieda la revoca o la sostituzione della misura *(nella pronuncia in esame la Corte ha evidenziato che il sistema deve assicurare il necessario contemperamento di due diversi beni tutelati, entrambi costituzionalmente rilevanti: da un canto, i diritti di libertà e di difesa delle persone indagate o imputate e, dall'altro, i diritti di tutela della vita privata, dell'incolumità personale e dell'esercizio delle facoltà proprie delle persone offese dal reato, ciò che avviene ove la persona offesa abbia provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 299 co. 3 c.p.p. In tali ipotesi, infatti, essa mostra quell'interesse a conoscere le vicende processuali di colui il quale ha esercitato -e potrebbe continuare a esercitare- violenza nei suoi confronti ma, al contempo, mette l'indagato o l'imputato nelle condizioni di effettuare celermente le notifiche necessarie a consentire la definizione del procedimento incidentale de libertate che lo riguarda).*

**Sez. V sent. 29 gennaio 2020 – 21 febbraio 2020 n. 7039, Pres. Palla, Rel. Pistorelli.**

**Notificazioni – Notificazioni all'imputato all'estero – Mancanza della prova della ricezione della raccomandata da parte dell'imputato – Illegittimità della consegna degli atti al difensore.**

Qualora l'imputato residente all'estero non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 169 c.p.p., l'Autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 dello stesso codice al fine della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto. Ne consegue che, in tal caso, è illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all'art. 169, comma primo, ultima parte, in quanto tale procedura presuppone che l'elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre, l'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata.

**Sez. VI, sent. 21 novembre 2019-20 febbraio 2020, n. 6795, Pres. Villoni, Rel. Capozzi.**

**Notificazioni - Notificazione della citazione dell'imputato - Nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. - Ipotesi.**

In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.

**Sez. I, sent. 11 febbraio 2020 – 25 febbraio 2020 n. 7460, Pres. Casa, Rel. Liuni.**

**Notificazioni – Omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia – Obbligatorietà della notifica – Sussistenza – Nullità di ordine generale ed assoluta.**

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato -quando di esso è obbligatoria la presenza- integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 co. 1 lett. c) e 179 co. 1 c.p.p., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e/o che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. in quanto, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice non può designare un difensore d'ufficio senza lesionare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta, così come riconosciuto dall'art. 6 co. 3 lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

**Sez. I, sent. 11 febbraio 2020 – 25 febbraio 2020 n. 7417, Pres. Casa, Rel. Liuni.**

**Notificazioni – Termine a comparire nel giudizio di appello – Mancato rispetto dei termini ex art. 601 c. 5 c.p.p. – Possibilità di integrazione dei termini – Esclusione – Assenza dell'imputato – Necessità di rinnovazione della notifica del verbale di udienza – Affermativo.**

Nel giudizio di appello la violazione del termine per comparire stabilito in venti giorni a decorrere dalla relativa notifica dall'art. 601 co. 5 c.p.p., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che - se tempestivamente eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 richiamato dall'art. 182 c.p.p. - impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza concedendo un nuovo termine libero di venti giorni con carattere consecutivo, non essendo consentito integrare il termine originario insufficiente, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (*Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza emessa dalla corte di appello la quale,*



*preso atto dell'insufficienza del termine a comparire concesso all'imputata, aveva si accordato integralmente un nuovo termine omettendo, però, di rinnovare la notificazione del decreto di citazione e, soprattutto, del verbale contenente la data di rinvio, ciò in quanto il difetto di declaratoria di assenza, non consente di considerare l'imputato rappresentato dal difensore, di tal che l'eventuale rinvio dell'udienza di comparizione alla quale egli non fosse stato presente doveva necessariamente essergli notificato a pena di nullità).*

## Sez. II sent. 13 novembre 2019 – 21 febbraio 2020 n. 6952 Pres. De Crescenzo, Rel. Di Pisa.

### **Parte civile – Accordo transattivo intervenuto nel corso del processo – Revoca delle statuizioni civili.**

Il concetto di accessorietà dell'azione civile proposta in sede penale non importa trasformazione della natura e del fondamento dell'azione spettante al danneggiato, la quale rimane sempre identica, sia che venga proposta nell'ambito del processo penale sia che venga proposta separatamente in sede civile, con la conseguenza che la cessazione della materia del contendere fra le parti per effetto della definizione stragiudiziale della lite e la manifestazione della volontà delle parti civili di non voler proseguire il processo, confermata dalla mancata comparizione nel processo di appello, non può che implicare la caducazione delle statuizioni civili. E, invero, l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale per effetto della intervenuta transazione con il definitivo soddisfacimento di ogni pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nascente dal reato *de quo* - il che equivale alla soddisfazione attuale dell'interesse che ha indotto la vittima a costituirsi parte civile nel processo penale - impedisce al giudice penale di confermare le statuizioni civili della sentenza relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Diversamente opinando, pur in presenza di una transazione fra le parti, rimarrebbe in vita una statuizione costituente un titolo esecutivo, a fronte di un accordo fra le parti inerente il medesimo diritto di credito ormai estinto.

## Sez. III sent. 16 settembre 2019 – 19 febbraio 2020 n. 6519, Pres. Rosi, Rel. Gentili.

### **Patteggiamento – Applicazione non corretta della sospensione condizionale - Ricorso per Cassazione – Ammissibilità.**

In caso di "patteggiamento", la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente, in quanto non subordinata agli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, c.p., può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, c.p.p., atteso che, nel concetto di pena illegale rientra tutto ciò che comunque incide sul trattamento: detto principio deve intendersi riferito anche all'ipotesi in cui si lamenti - non la omessa subordinazione ma - la subordinazione della sospensione

condizionale della pena applicata ad una ipotesi condizionante non prevista dalla legge, ovvero prevista da essa in termini diversi da quelli effettivamente praticati.

**Sez. III sent. 4 dicembre 2019 – 20 febbraio 2020 n. 6620, Pres. Andreazza, Rel. Reynaud.**

**Patteggiamento – Applicazione di una misura di sicurezza – Espulsione - Carenza di motivazione sul punto - Ricorso per Cassazione – Ammissibilità.**

La mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 *bis*, c.p.p., trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione. In particolare, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli art. 199 ss. c.p. e può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall'art. 133 c.p., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato.

**Sez. III sent. 8 ottobre 2019 – 24 febbraio 2020 n. 7208, Pres. Lapalorcia, Rel. Rosi.**

**Prove – Reati sessuali – Dichiarazione della vittima – Rilevanza – Persona offesa minore – Peculiarità dell'esame.**

In tema di reati sessuali il giudice può trarre il proprio convincimento circa le responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni: tuttavia, nel caso di vittime di reati sessuali di età minore è necessario che l'esame della credibilità sia omnicomprensivo e tenga conto di più elementi quali l'attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, nonché il complesso delle situazioni che attingono la sfera del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute.

*La sentenza è in fase di oscuramento*

**Sez. IV, sentenza 4 dicembre 2019 – 26 febbraio 2020 n. 7549 – Pres. Di Salvo – Rel. Bellini.**

**Prove - Riconoscimento fotografico – Valutazione - Art. 192 c.p.p. – Presupposti.**

Affinchè venga riconosciuta valenza probatoria al riconoscimento fotografico, quale fonte di prova atipica, è indispensabile che il giudice dia contezza, con congrua motivazione, delle ragioni del maggiore peso attribuito alla emergenza assunta nel corso delle indagini e delle modalità con le quali tale

acquisizione sia intervenuta. In particolare il giudice è tenuto ad apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre (*Nel caso di specie, nel giudizio di merito, i testimoni non avevano confermato l'esito del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari né avevano saputo riferire in ordine alle modalità ed alle forme con le quali era stato operato il riconoscimento*).

**Sez. VI, sent. 11 febbraio-17 febbraio 2020, n. 6242, Pres. Calvanese, Rel. Amoroso.**

**Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Mandato di arresto europeo - Decisione di consegna - Mancata allegazione della traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna - Legittimità - Ipotesi.**

In tema di mandato d'arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in relazione ad un m.a.e. processuale al quale non sia stata allegata la traduzione in lingua italiana della sentenza non definitiva di condanna a pena detentiva, posta a fondamento della richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione.

**Sez. II sent. 13 dicembre 2019 – 17 febbraio 2020 n. 6163 Pres. Cammino, Rel. Pellegrino.**

**Ricorso per cassazione – Remissione della querela intervenuta successivamente alla sentenza impugnata – Ammissibilità.**

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione.

**Sez. III sent. 4 dicembre 2019 – 18 febbraio 2020 n. 6259, Pres. Andreazza, Rel. Reynaud.**

**Sentenza – Motivazione *per relationem* – Limiti – Obbligo di argomentare in presenza di specifiche doglianze difensive.**

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto *per relationem*, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi o quando, con riferimento agli stessi, siano state svolte puntuali censure difensive.

[Sez. IV, sentenza 18 dicembre 2019 – 17 febbraio 2020 n. 5949 – Pres. Bricchetti – Rel. Ranaldi.](#)

## **Prove - Valutazione della prova – Art. 192 c.p.p. – Dichiarazioni confessorie rese al difuori del processo – Valutazione.**

Le dichiarazioni aventi anche contenuto confessorio, rese anteriormente o al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non istituzionalmente preposti a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice, in quanto l'oggetto della testimonianza assume il valore di fatto storico percepito dal teste, liberamente valutabile come tale (*Nel caso di specie, nel corso del giudizio di merito, la persona offesa aveva riferito di aver ricevuto delle dichiarazioni confessorie (stragiudiziali) da parte dei soggetti - successivamente imputati - nel corso delle quali i predetti avevano, altresì, reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti*)..

## **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

[Sez. V sent. 3 dicembre 2019 – 20 febbraio 2020 n. 6789, Pres. Sabeone, Rel. Belmonte.](#)

## **Applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione – Calcolo dell'aumento per la continuazione – Obbligo di motivazione del giudice - Applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato – Differenze in caso di patteggiamento.**

Nell'operare il calcolo dell'aumento per la continuazione, il giudice deve dare conto delle ragioni della propria decisione laddove, in relazione ai reati satellite, opti per un aumento non contenuto né proporzionato rispetto alla pena base, oppure quando esso sia prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione. L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, c.p.p., per il suo carattere premiale, e in quanto svincolata da qualsiasi apprezzamento di merito riguardante il reato o il reo, essendo prevista una riduzione di pena fissa.

Con riferimento, invece, al caso in cui venga riconosciuta la continuazione tra un reato più grave giudicato con il rito ordinario e un reato satellite oggetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice, nel determinare l'aumento di pena per quest'ultimo, non deve applicare la riduzione di pena prevista dal comma 1 del predetto articolo, dal momento che la richiesta di rideterminazione della pena, quale che sia la sede in cui viene formulata (cognizione o esecuzione), comporta la caducazione

dell'intero pregresso accordo sul reato - satellite, ferma restando la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 c.p. e 671, comma 2, c.p.p. e di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. Il principio è validamente estensibile anche al caso in cui l'intervento unificatore abbia avuto a oggetto pene inflitte all'esito del giudizio abbreviato e pene concordate, stante la natura del rito abbreviato quale giudizio di merito.

## [Sez. V sent. 5 novembre 2019 – 20 febbraio 2020 n. 6788, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.](#)

### **Applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione – Stato di tossicodipendenza – Rilevanza di tale *status* ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso.**

In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, c.p.p. ad opera della l. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. Al di là, dunque, delle valutazioni che spettano al giudice in concreto quanto all'analisi delle complessive condizioni di configurabilità della continuazione criminosa, è indubbio che, là dove risulti la condizione di tossicodipendente dell'istante, il giudice dell'esecuzione non possa ignorare, nelle sue valutazioni, tale *status* del condannato.

## [Sez. I, sent. 28 gennaio 2020 – 17 febbraio 2020 n. 6205, Pres. Mazzei, Rel. Liuni.](#)

### **Esecuzione – Incidente di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena – Presupposti.**

La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 c.p., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stato già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (*la lettura coordinata delle norme di cui agli artt. 163 e 168 co. 2 c.p. ribadisce la reiterabilità della sospensione condizionale ma, se ciò non si verifica, essa non autorizza a ritenere che per procedere a revoca in sede esecutiva debbano ricorrere entrambe le condizioni, ossia un nuovo delitto nel quinquennio ed il superamento dei due anni di pena detentiva*).

**Sez. I, sent. 7 febbraio 2020 – 26 febbraio 2020 n. 7541, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione – Rimodulazione della pena a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma – Art. 73 DPR 309/90 – Poteri del g.e. – Necessaria riduzione della pena – Sussistenza – Obbligo motivazionale.**

Nell'ambito dei poteri concessi dalla legge al giudice dell'incidente di esecuzione, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, questi è libero di discostarsi dalla nuova cornice edittale dell'art. 73 co. 1 del DPR 309/90, ma non può esimersi dal ridurre la pena originariamente irrogata. Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'abbassamento del minimo edittale della fattispecie in esame e la relativa ponderazione influiscono *ipso iure* sulla pena inflitta, che deve essere necessariamente ridotta, con un obbligo di motivazione che si accresce quanto più la pena rideterminata ex artt. 666 e 670 c.p.p. sia prossima a quella originaria.

**F. Misure di prevenzione.**

**Sez. I, sent. 7 febbraio 2020 – 26 febbraio 2020 n. 7516, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.**

**Misure di sicurezza – Vizio parziale di mente – Automatica applicazione del ricovero in una casa di cura – Esclusione.**

Quando dagli atti processuali non emergono elementi che inducano a ritenere socialmente pericoloso l'imputato al quale è stata riconosciuta la diminuzione di cui all'art. 89 c.p., il giudice non è tenuto a formulare alcun giudizio sull'insussistenza dei presupposti applicativi delle misure di sicurezza previste dall'art. 219 c.p. *(ha precisato la Cassazione che, nella materia delle misure di sicurezza, deve escludersi ogni automatismo applicativo collegato alla posizione processuale dell'imputato, presupponendo il giudizio di pericolosità sociale - tanto nel processo di cognizione quanto nel procedimento di sorveglianza - l'esercizio di poteri di valutazione discrezionali da parte dell'autorità giudiziaria investita del vaglio di pericolosità sociale, che devono essere esercitati nel rispetto dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004).*

**G. Responsabilità da reato degli enti.**

**5. Novità editoriali**

Vincenzo Colarocco, Tommaso Grotto, Giuseppe Vaciago (a cura di): ***LA PROVA DIGITALE. La casistica civile e penale e gli strumenti di acquisizione in ambito cloud*** Giuffrè



Gaspare Dalia (a cura di): ***DEFLAZIONE PROCESSUALE E ALTERNATIVE AL DIBATTIMENTO*** Giuffrè

Fausto Giunta: ***GHIRIBIZZI PENALISTICI PER COLPEVOLI. Legalità, “malalegalità”, dintorni*** Edizioni ETS

Gaetano Insolera: ***DECLINO E CADUTA DEL DIRITTO PENALE LIBERALE*** Edizioni ETS

Roberta Lombardi, Alessandro Provera (a cura di): ***IO PERPETRATORE, IO VITTIMA. Una prospettiva giusletteraria*** Giappichelli

Mariano Menna: ***IL PROCESSO PENALE MONOFASICO*** Giappichelli

Flaviano Peluso: ***LA RESPONSABILITA' NEI NUOVI REATI INFORMATICI. MEZZI DI RICERCA E ACQUISIZIONE DELLA PROVA*** Maggioli

Fabio Piccioni: ***CODICE ROSSO E DECRETO SICUREZZA BIS. Le novità penali e processuali*** Maggioli

Giorgio Pighi: ***SICUREZZA URBANA INTEGRATA E SISTEMA PUNITIVO*** Giappichelli

## 6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***L'ARCHITETTURA NEL DIRITTO PENALE*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, lunedì 2 marzo 2020, ore 14.30, Centro formazione, cultura e attività forensi, Via XII Ottobre 3

Incontro di Studio: ***LA GIUSTIZIA PENALE NELLA “LEGGE DELLE CORTI” – Dalla confisca alle confische*** (Camera Penale di Firenze)

Firenze, mercoledì 4 marzo 2020, ore 14.30, Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, via Guidoni 61



Tavola rotonda: ***L'EVOLUZIONE DEL REATO TRIBUTARIO TRA RESPONSABILITA' INDIVIDUALI E DELLE SOCIETA'*** (Università degli Studi Roma Tre)

Roma, venerdì 13 marzo 2020, ore 16, Sala del Consiglio - I piano, Viale Ostiense 159

Incontro di Studio: ***PRIGIONIERI DEL TEMPO – Dalla sentenza Viola alla sentenza n. 253/2019*** (Camera Penale di Monza)

Monza, martedì 24 marzo 2020, ore 14.30, Istituto Scolastico L. Dehon – Sala Bella – Via Appiani 1

Convegno: ***LA “NUOVA” LEGALITA' PENALE E IL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE*** (Università degli Studi Firenze)

Firenze, venerdì 27 marzo 2020, ore 9, Palazzo del Pegaso – Sala del Gonfalone della Regione Toscana, Via Cavour 4

Convegno: ***LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SCUOLE E NELLE CARCERI. UN VIAGGIO PER TESTIMONIARE CHE LA COSTITUZIONE E' DI TUTTI*** (camera Penale di Nuoro “Antonio Busia”)

Nuoro, venerdì 27 marzo 2020, ore 9.30, Teatro Comunale Eliseo, Via Roma

Convegno: ***LA QUESTIONE PRESCRIZIONE. DAGLI ESPEDIENTI POLITICI ALLA CULTURA E ALLA TECNICA GIURIDICA*** (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale)

Milano, venerdì 27 marzo 2020, ore 10, Università Statale di Milano – Aula 211 – Via Festa del Perdono 3